

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

33081 - Aviano (PN) - Italy
Via Franco Gallini 2
C.F. - P.IVA 00623340932
Tel. 0434/6591
Fax 0434/652182

CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO



Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.I. 31/07/1990, 18/01/2005, 11/12/2009)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° **184** DEL **03/05/2023**

OGGETTO

ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Francesca Tosolini

***nominato con Delibera di Giunta della Regione FVG n. 2270 del 27.12.2019
e incaricato con contratto n. 742/AP del 27.12.2019,
a decorrere dal 01.01.2020 e sino al 31.12.2024***

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ.

Il Direttore SOC Legale, Affari Generali e Gestione Risorse Umane,

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n. 196 del 27.07.2006 è stato approvato il regolamento disciplinante il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale del comparto sanità;

Dato atto che l'Istituto si è posto la finalità del raggiungimento degli obiettivi di migliorare l'efficienza della propria organizzazione grazie alla maggiore flessibilità del lavoro al fine di una più puntuale erogazione dei servizi e di un più funzionale rapporto con l'utenza, in orario sia antimeridiano che pomeridiano nonché di favorire la permanenza nell'ambito lavorativo dei dipendenti con particolari situazioni personali o familiari (familiari di portatori di handicap, conviventi invalidi, figli minori in età scolare) consentendo loro di conciliare l'impegno lavorativo con le proprie esigenze familiari;

Ravvisata quindi l'opportunità, di rivedere e aggiornare il contenuto del suddetto Regolamento in aderenza alla normativa vigente e quanto sopra menzionato;

Dato atto che l'Istituto, le Organizzazioni e le Rappresentanze Sindacali del comparto, in data 09.03.2023 hanno siglato il nuovo Accordo decentrato inerente il Regolamento del Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale del personale del comparto – che si allega alla presente – disciplinante le modalità e le procedure di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time dei dipendenti dell'Istituto;

Precisato che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;

Tutto ciò premesso si propone:

- di approvare il Regolamento aziendale disciplinante il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale del comparto sanità allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione della presente deliberazione;
- di abrogare il precedente regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 196 del 27.07.2006 precisando che lo stesso conserva efficacia, ad esaurimento, per le sole procedure in corso in data anteriore alla data di pubblicazione della presente deliberazione;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione, da parte del responsabile della Struttura proponente, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in merito alla compatibilità amministrativa, tecnica e contabile con riferimento alla vigente legislazione regionale e statale;

Preso atto del visto del Direttore della SOC Gestione risorse Economico Finanziarie che attesta la regolarità contabile del presente provvedimento;

Preso atto del visto apposto dal Responsabile dell'Ufficio Legale che attesta la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”* e s.m. ed i.;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 *“Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.”* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 *“Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano.”* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 *“Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”;*

acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole:

del Direttore Sanitario, Dott. Nelso Trua,

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno

e del Direttore Scientifico, Dott.ssa Silvia Franceschi

D E L I B E R A

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il Regolamento aziendale disciplinante il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale del comparto sanità allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione della presente deliberazione;
3. di abrogare il precedente regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 196 del 27.07.2006 precisando che lo stesso conserva efficacia, ad esaurimento, per le sole procedure in corso in data anteriore alla data di pubblicazione della presente deliberazione.

Allegati n. 1 – regolamento part-time

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 03/05/2023 12:59:55

IMPRONTA: 0F5C4E42D4E07B5D474572FF72D772B26BF9E8EAB1FCEE1A047D8AC277A47280
6BF9E8EAB1FCEE1A047D8AC277A472802A47D3D712CF10D8E843CBED020066ED
2A47D3D712CF10D8E843CBED020066ED32F17604AB20D016884D5BE75AC89655
32F17604AB20D016884D5BE75AC89655F89BB37B0F950C7531403DD190378174

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 03/05/2023 13:25:07

IMPRONTA: 3C774804B45FDA0957974DD3F293AA7908F969A14E97D54EA505F5514DAED48F
08F969A14E97D54EA505F5514DAED48F5FF504FBEBEC0AADCB5B65D038E41FF48
5FF504FBEBEC0AADCB5B65D038E41FF48FDC11A3A599E6471839526F9A1AF8110
FDC11A3A599E6471839526F9A1AF8110A5F960F7E5C10B3829998DD5039E03A

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 03/05/2023 13:36:33

IMPRONTA: 8B45EA974ACEF00A3F8BEF91CB751589C4A4D5CE76573E79BFFBEED4E824EEA6
C4A4D5CE76573E79BFFBEED4E824EEA6337C8066D0346B5203AA0A07422D59A9C3CBF9B8B96B85A65D3926C6CAC81827
337C8066D0346B5203AA0A07422D59A9C3CBF9B8B96B85A65D3926C6CAC81827
C3CBF9B8B96B85A65D3926C6CAC81827035AB85A0E998EF3B2F55197F453F6F5

NOME: NELSO TRUA

CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L

DATA FIRMA: 03/05/2023 13:40:41

IMPRONTA: 68EB23F6A6D7BD40831E6B824D1E81203F439A9A7F2E65C1B530CA43A790B4EA
3F439A9A7F2E65C1B530CA43A790B4EACD49E77FA8104847CF219A6EB7C15EFC
CD49E77FA8104847CF219A6EB7C15EFC8E0CCA5A070596A0BB4E05ABA91B07A1
8E0CCA5A070596A0BB4E05ABA91B07A11E611B4E47D88CE91717DD5595309DE7

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 03/05/2023 13:49:17

IMPRONTA: 1FCD17DD3200790F016833CF699495904774E2FE14302CF1559AA467AFD0DC6
04774E2FE14302CF1559AA467AFD0DC6DF55DB53FB6A0135662DA7D1EF098F97
DF55DB53FB6A0135662DA7D1EF098F97EDF58E7B888045794601C30730443A09
EDF58E7B888045794601C30730443A09B944E66DFE6CE19A2CA73DAD0FD81352

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 03/05/2023 14:57:14

IMPRONTA: 65764B025762DE9DE6031B5CB6CCB7474C3114486D213777CE5B9499B5F923F8
4C3114486D213777CE5B9499B5F923F8195168E4E26C1AF8F872BEDAADD863FF
195168E4E26C1AF8F872BEDAADD863FFCD251CC302BCDCD778A2D15FE63724E1
CD251CC302BCDCD778A2D15FE63724E1AF43A3D5A06D2681DBDBAC33B25225AD

REGOLAMENTO

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Premessa

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a contemperare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale dei dipendenti, in ottemperanza alla normativa nazionale e contrattuale vigente, con l'esigenza dell'Istituto di non recare pregiudizio alla funzionalità dei servizi sanitari, professionali, tecnici e amministrativi, per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi ai cittadini e delle attività a supporto dei servizi sanitari.

Articolo 1

Principi e oggetto

1. Con il presente regolamento l'Istituto si propone di disciplinare le modalità e le procedure di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time per il personale del comparto sanità con contratto a tempo indeterminato da almeno un anno (fatti salvi i casi di cui all'art. 2), avendo come finalità il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - migliorare l'efficienza della propria organizzazione grazie alla maggiore flessibilità del lavoro al fine di una più puntuale erogazione dei servizi e di un più funzionale rapporto con l'utenza, in orario sia antimeridiano che pomeridiano;
 - favorire la permanenza nell'ambito lavorativo dei dipendenti con particolari situazioni personali o familiari (familiari di portatori di handicap, conviventi invalidi, figli minori in età scolare) consentendo loro di conciliare l'impegno lavorativo con le proprie esigenze familiari;
2. La durata del contratto è annuale al termine del quale il dipendente rientra a tempo pieno, fatta salva la concessione di ulteriori nuovi contratti di lavoro a tempo parziale secondo i criteri e le modalità previste dal presente regolamento.



Articolo 2

Casi di trasformazione obbligatoria

1. Il presente Regolamento riconosce ai sensi di legge, così come disciplinato dall'art. 73 comma 9 e dall'art. 53 comma 6 CCNL 02.11.2022, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
 - Personale affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata dalla competente Commissione medica istituita presso l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente (art. 8 comma 3 D.lgs. 81/15);
 - dipendenti che chiedono per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D.lgs. 151/01 la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale purché con una riduzione di orario non superiore al 50%; (art. 8 comma 7 D.lgs. 81/15);
 - donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (art. 24 comma 7 D.lgs. 81/15);
2. Nelle ipotesi di cui sopra, le domande sono presentate utilizzando il modello in allegato senza limiti temporali e l'Istituto dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro 15 giorni. Tali trasformazioni non sono considerate ai fini del raggiungimento dei contingenti fissati nell'art. 3 del presente regolamento.
3. Le parti convengono di considerare, per tale articolo, anche le domande pervenute dal personale del comparto – personale di supporto alla ricerca vista la particolarità del contratto.

Art. 3

Contingenti massimi

1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica di ciascun profilo professionale rilevata al 31.12. di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso per arrivare comunque all'unità.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale, concedibili per ciascun profilo professionale, è calcolato al

A SG



riabilitazione per tossicodipendenti;

f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero;

casi previsti dall'art. 61, comma 1, lettera c) del CCNL 02.11.2022 del Comparto Sanità:

g) dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza, di alcolismo cronico, di ludopatia o di disturbi del comportamento alimentare e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, limitatamente alla durata del progetto di recupero.

A parità di titoli di preferenza per ciascun profilo si procederà con la formulazione di una graduatoria attribuendo alle istanze le precedenze di seguito indicate:

| DESCRIZIONE | PUNTI PER CIASCUN FIGLIO | PUNTI |
|---|--------------------------|-------|
| <p>Dipendente che assiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> il coniuge, il convivente, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche; una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa. <p>Tali condizioni devono assumere connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 c. 3 Legge 104/92 con necessità di assistenza continua in quanto la persona non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al DM Sanità 5/2/92 (G.U. n. 47 del 26/2/92)</p> | | 5 |
| Dipendente portatore di disabilità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie (Legge 68/1999) ovvero essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 legge 104/92 | | 4 |
| Familiari (compresi figli) non conviventi portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 legge 104/92 | | 1 |
| Figli minori da 0 a 5 anni compresi | 4,5 | |
| Figli minori da 6 a 10 anni compresi | 2,5 | |
| Figli minori da 11 a 16 anni compresi | 1 | |
| Familiari affetti da patologie (ad esclusione di quelle sopra citate e della sindrome DSA) di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del DPCM n. 278 del 21/07/2000 | | 2 |
| Figli che presentino la sindrome DSA di cui alla Legge 170/2010 | 2 | |

AL 24

X

LA

23

5% del personale (con riferimento alla ricognizione organica del personale a tempo indeterminato al 31.12.2022, dato che verrà rivisto annualmente tenuto conto dei piani di fabbisogno del personale) in aggiunta ai part time “storici” esistenti, le cui posizioni potranno essere annualmente riassegnate in caso di disponibilità.

3. In merito alla possibilità di superare il contingente massimo del singolo profilo, per l’attivazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a favore di dipendenti che si trovino in gravi e documentate situazioni familiari o personali, si rimanda all’art. 11 del presente regolamento.

Art. 4

Domanda di accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale

1. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro può essere presentata da tutti i dipendenti del comparto sanità in servizio a tempo indeterminato da almeno 12 mesi utilizzando il modello che verrà pubblicato nell’area intranet del sito aziendale. La domanda di trasformazione può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, con la precisazione che le stesse verranno esaminate e l’istruttoria verrà effettuata con la seguente scadenza periodica:
- domande pervenute entro il 31 marzo (decorrenza concessione part time 1° giugno)
 - domande pervenute entro il 31 ottobre (decorrenza concessione part time 1° gennaio anno successivo)

Nella domanda di part time al 50% deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere come previsto dall’art. 73 comma 3 del CCNL 02.11.2022.

2. La domanda dovrà essere presentata tramite posta certificata personale, raccomandata o direttamente al protocollo dell’Istituto entro i termini sopra riportati.

Art. 5

Accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale – precedenza nella trasformazione

1. Nella valutazione delle domande viene data la precedenza ai seguenti casi previsti dall’art. 73 comma 8 del CCNL 02.11.2022:
- a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art.8, commi 4 e 5, del D.Lgs.n.81/2015;
 - b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
 - c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità*;
* con riferimento al congedo di maternità o paternità obbligatoria
 - d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
 - e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi, senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| DESCRIZIONE | PUNTI PER CIASCUN FIGLIO | PUNTI |
|--|--------------------------|-------|
| Genitore unico e affidatario di figli minori di anni 16 (ragazza madre, genitore divorziato/separato/vedovo) | | 2 |
| Coniuge turnista in presenza di figli minori di anni 16 | | 1,5 |
| Dipendente con età anagrafica superiore ai 60 anni e con più di 25 anni di anzianità di servizio | | 1 |
| Nessun requisito | | 0 |

Il dipendente che chiede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in presenza di più requisiti, cumula i punteggi previsti per ciascuno di essi.

L'Istituto, nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 4, può concedere la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al presente regolamento, oppure negare con atto motivato la stessa qualora sia stato raggiunto il limite di cui all'art. 3 comma 2.

Nel caso di rinuncia al posto, il dipendente decade dalla graduatoria.

Articolo 6

Tipologie di part-time e articolazione dell'orario

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può configurarsi nelle sotto indicate tipologie:

Part-time orizzontale: il dipendente svolge la propria attività lavorativa con **orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni)**

Part-time verticale: il dipendente svolge la propria attività lavorativa con **prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno)**

Part-time misto: il dipendente svolge la propria attività lavorativa con **combinazione delle due modalità sopra indicate;**

2. In considerazione della complessità organizzativa e dei diversi profili professionali presenti, la prestazione lavorativa part-time potrà essere effettuata nelle seguenti percentuali:

- 50% della prestazione lavorativa a tempo pieno (equivalente a 18 ore settimanali)
- 66,67% della prestazione lavorativa a tempo pieno (equivalente a 24 ore settimanali)
- 83,33% della prestazione lavorativa a tempo pieno (equivalente a 30 ore settimanali)



Le ore dovute settimanali sono quindi determinate su 5 oppure su 6 giornate lavorative, secondo l'orario di servizio della struttura.

3. Restano ferme le articolazioni orarie del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in essere al momento di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 74 comma 3 del CCNL 02.11.2002 in presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può concordare con l'Istituto ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie definite all'art. 6 comma 3 lett. a) del succitato CCNL, in base alle tipologie di cui al presente articolo.

➤ **Part-time orizzontale**

Ai sensi dell'art. 74 comma 3 del CCNL del 02.11.2022 il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente e possono essere:

- 50% del tempo pieno (equivalente a 18 ore settimanali)
 - 3h e 36' se la struttura è attiva 5 giorni la settimana;
 - 3h se la struttura è attiva 6 giorni la settimana;
- 66,67% del tempo pieno (equivalente a 24 ore settimanali)
 - 4h e 48' se la struttura è attiva 5 giorni la settimana;
 - 4h se la struttura è attiva 6 giorni la settimana;
- 83,33% del tempo pieno (equivalente a 30 ore settimanali)
 - 6h se la struttura è attiva 5 giorni la settimana;
 - 5h se la struttura è attiva 6 giorni la settimana;

➤ **Part-time verticale**

Nel rapporto di lavoro a tempo **parziale verticale** gli orari di inizio e fine servizio sono quelli osservati dal personale a tempo pieno, nel rispetto delle turnazioni programmate e degli orari di apertura dei servizi.

Ai sensi dell'art. 74 comma 3 del CCNL del 02.11.2022 il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente; nel tempo **parziale verticale** l'orario di lavoro giornaliero è, *di norma*, così determinato:

- 7 ore e 12' giornaliera per prestazioni lavorative articolate su 5 giorni settimanali;
- 6 ore giornaliera per prestazioni lavorative articolate su 6 giorni settimanali;

➤ **Part-time misto**

Nel rapporto di lavoro a tempo **parziale misto** gli orari di inizio e fine servizio sono quelli osservati dal personale a tempo pieno, nel rispetto delle turnazioni programmate e degli orari di apertura dei

sg



servizi.

Ai sensi dell'art. 74 comma 3 del CCNL del 02.11.2022 il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente; nel tempo **parziale misto** l'orario di lavoro giornaliero è, *di norma*, così determinato:

- 7 ore e 30' per 4 giorni alla settimana (part-time 83,33%, equivalente a 30 ore settimanali);
- 6 ore per 4 giorni alla settimana (part-time 66,67%, equivalente a 24 ore settimanali);
- 4 ore e 30' per 4 giorni alla settimana (part-time 50%, equivalente a 18 ore settimanali);
- 6 ore per 3 giorni alla settimana (part-time 50%, equivalente a 18 ore settimanali);

Art. 7

Distribuzione dell'orario di lavoro del personale turnista

1. Il personale beneficiario del part-time sarà normalmente inserito nei turni di lavoro nelle fasce diurne e notturne per tutti i giorni del servizio, con un'equa distribuzione del turno mattina/pomeriggio/notte, sabato e domenica inclusi e nei servizi di pronta disponibilità, secondo quanto garantito dal CCNL vigente.
2. Il personale turnista beneficiario dell'orario ridotto, dovrà rispettare i turni programmati, conformando, l'orario di lavoro, all'orario che sarà ritenuto più funzionale dal proprio responsabile. L'eventuale credito orario accumulato dà luogo a recuperi orari/giornalieri da concordare con il responsabile.

Art.8

Lavoro eccedente

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art.6, comma 1, del D.Lgs.n.81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile, previsto dal contratto individuale del lavoratore e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise (art. 75, commi 2 e 3 del CCNL 02.11.2022);
2. Il dipendente con rapporto di lavoro a part-time non potrà svolgere prestazioni aggiuntive che comportino ulteriore impegno lavorativo oltre a quello contrattualmente previsto come previsto



dall'art.74 comma 7 del CCNL 02/11/2022.

3. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale a tempo parziale orizzontale, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al D. Lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto. Nei casi di tempo parziale verticale il personale assicura per intero, nei periodi di servizio, le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni.

Articolo 9

Limiti alla trasformazione a part time

1. Non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai dipendenti titolari di incarico di funzione organizzativa o professionale con valore economico superiore ai 3.000,00 euro;

Articolo 10

Modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

1. Qualora il dipendente risulti beneficiario del part-time, l'Ufficio del Personale comunicherà al dipendente e ai suoi superiori gerarchici la concessione. Il diretto responsabile sarà tenuto a esprimere entro 7 gg il parere, motivato se negativo, in merito all'impiego del dipendente a part-time presso la struttura di assegnazione. Tenuto conto che l'eventuale parere non verrà considerato ostativo alla trasformazione, la funzione organizzativa e/o il dirigente responsabile e/o direttore di Struttura a cui afferisce il dipendente, procederà alla riassegnazione dell'interessato.
2. L'Istituto entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande così come da procedura prevista dall'art. 4 del presente regolamento, concederà la trasformazione del rapporto di lavoro e comunicherà la mancata trasformazione per le restanti domande.

Articolo 11

Ulteriore quota di posti a tempo parziale

1. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate in sede di contrattazione integrativa (art. 9, comma 5, lett. f) del CCNL 02.11.2022), e tenendo conto delle esigenze organizzative le parti convengono di elevare il contingente di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente Regolamento, di un ulteriore 10%.
2. Nei casi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, le domande possono essere

SG

Handwritten signatures and initials in blue ink.

presentate in qualsiasi momento senza limiti temporali.

Articolo 12

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:
 - a) viene concessa, di norma, per un periodo di 12 mesi e avrà decorrenza dalla data indicata all'art. 4 del presente regolamento o dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di trasformazione del rapporto di lavoro e sottoscrizione del nuovo contratto e

comunque non oltre 3 mesi dalla sottoscrizione, fatte salve motivate esigenze organizzative;

- b) è perfezionata con la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale che dovrà indicare:
 - data di inizio e fine del rapporto di lavoro a tempo parziale;
 - tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale) e numero di giornate lavorative settimanali;
 - attività lavorativa rapportata a tempo pieno;
 - retribuzione rapportata alla % di lavoro da prestare rispetto al tempo pieno;
 - struttura/servizio di assegnazione.
2. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento (art. 75, comma 1 del CCNL 02.11.2022);

Articolo 13

Part time 50%

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna;
2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l'Azienda, senza effetti di ricaduta sulla regola del riproporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.

Articolo 14

Reversibilità della trasformazione del rapporto di lavoro

1. I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno prima della scadenza di un biennio dalla trasformazione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
2. Il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno può prevedere l'assegnazione in struttura/servizio diverso.
3. La disciplina di cui al comma 1 non trova applicazione nelle fattispecie previste all'art. 73 comma 9 del CCNL 02.11.2022 che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è disciplinato nel presente Regolamento (incompatibilità, trattamento economico e previdenziale, permessi, accesso alla mensa aziendale, servizi di pronta disponibilità, diritto allo studio, tutela della maternità...etc), relativamente all'attività lavorativa in regime di part-time si fa riferimento agli specifici regolamenti e accordi aziendali, ai CC.NN.LL. e alle norme vigenti.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente all'adozione della deliberazione di approvazione.

Articolo 17

Norma transitoria

1. I rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento proseguono fino a loro scadenza, mantenendo i contenuti e la durata già stabiliti.
2. Su richiesta dei dipendenti interessati i rapporti di lavoro a tempo parziale in scadenza nel corso dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere prorogati fino e non oltre il 31 Dicembre dell'anno stesso.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 03/05/2023 13:00:06

IMPRONTA: 9D04A08742C62E5AD52D024E0F170C0B6FF37646994219FD638EA9058F9253A9
6FF37646994219FD638EA9058F9253A9D3A19D2FC36F6BD9C7FBDB1BA57F77FB
D3A19D2FC36F6BD9C7FBDB1BA57F77FB46A6F94EAE0CD9947D6E66EEF483335
46A6F94EAE0CD9947D6E66EEF4833356EA619B2BFF71D272C07C70E181DAE05

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 03/05/2023 13:25:10

IMPRONTA: 08191AABF5C3DC324A3CA18C3961C79379BD9CAACD1A8EC5FB614CC51A0A5F8D
79BD9CAACD1A8EC5FB614CC51A0A5F8D7CB61DE5442675F6238DF5519E8509A4
7CB61DE5442675F6238DF5519E8509A4495E43B55CB333C797FDE02FF0BE1771
495E43B55CB333C797FDE02FF0BE177165996EC98BD8CDDDB3E3AB1B1EE532FAB

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 03/05/2023 13:36:36

IMPRONTA: A39D16AB1264CAD4C0956F1EC15AFFE605B3C9BBD407BFCDBE1AD9F08AAF8B58
05B3C9BBD407BFCDBE1AD9F08AAF8B58C34973A95153C1644D042EC20065CA0F
C34973A95153C1644D042EC20065CA0F4BD40CF3AAED56FDCC4269D57765BE17
4BD40CF3AAED56FDCC4269D57765BE1769C704184DAD642977EEF15C8A6F5A7D

NOME: NELSO TRUA

CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L

DATA FIRMA: 03/05/2023 13:40:44

IMPRONTA: 7900C79D2D439FD078C8200FFC95F7A0BEE13D520B4ECC6992F7604567697543
BEE13D520B4ECC6992F7604567697543EFCC7F9D6923250F43D90426F980F4EE
EFCC7F9D6923250F43D90426F980F4EE2E780589D088CEC1B6AAA213EC43293
E2E780589D088CEC1B6AAA213EC43293D7BFD28B0CE61E84182A656DEBEACD20

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 03/05/2023 13:49:20

IMPRONTA: 64B90D3F4DDB1FB80B3E73A23D7E39D7B77ADDF93D96A60BBD11D84EF1EBEA0D
B77ADDF93D96A60BBD11D84EF1EBEA0D29ABF84477BFD20875B32BE4EE537FD3
29ABF84477BFD20875B32BE4EE537FD3F5253926F132E5751AD50029AC5FFF43
F5253926F132E5751AD50029AC5FFF436CC4B23376B9F03CA28D2E3D7C0ECA87

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 03/05/2023 14:57:17

IMPRONTA: 6314E9D9824775F1F73D26ED0673C472699F165F6C7E4EC20711F2360C1C2109
699F165F6C7E4EC20711F2360C1C210917A6E26DA2F4F20A840D4BF3F90FFA45
17A6E26DA2F4F20A840D4BF3F90FFA4519A159E0BDD1B73E2929D4F0FEE5CF50
19A159E0BDD1B73E2929D4F0FEE5CF5071C3CE9A962FAC96810D2E4342FB443B

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO ON-LINE

La delibera n. 184 del 03/05/2023 è conforme all'originale, redatta in forma elettronica e sottoscritta digitalmente e archiviata presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicata all'Albo del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano in data 04/05/2023 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.

Inviato per quanto di competenza a:

- DIREZIONE AMMINISTRATIVA
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
- UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
- UFFICIO INVESTIMENTI
- UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
- UFFICIO TECNICO
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI - SPERIMENTAZIONI
- CAF CENTRO ATTIVITA' FORMATIVE
- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- DIREZIONE SCIENTIFICA
- DIREZIONE SANITARIA

Aviano, li 04/05/2023

L'INCARICATO
Mariella Losciale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIELLA LOSCIALE

CODICE FISCALE: LSCMLL77A50L328U

DATA FIRMA: 04/05/2023 09:09:29

IMPRONTA: 1520DDE3C9BA8AAA539698282CB5BA4AFA2EA9300E9599C58E0F57981ADF656D
FA2EA9300E9599C58E0F57981ADF656D4C016D60D8FBE02D423EF26A8172CCEB
4C016D60D8FBE02D423EF26A8172CCEB233835902CFD1FEDCF3C1687B830B25B
233835902CFD1FEDCF3C1687B830B25BE2A238E8419A21FC7391487BC277E800